



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X – TRIBUTI

Via M. Spadola, 56 – e-mail: tributi@comune.ragusa.gov.it

COMUNICATO STAMPA

Controversie tributarie pendenti relative ai tributi comunali, ecco come definirle entro il 31 maggio 2019

E' stato approvato lo scorso 26 febbraio, dal Consiglio Comunale, il regolamento sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte il Comune di Ragusa.

I contribuenti interessati, hanno la possibilità di risolvere il proprio contenzioso con il Comune pagando entro il **31 maggio 2019** un importo agevolato.

Le liti definibili – A offrire quest'opportunità "agevolata" di risoluzione delle controversie è la legge di conversione al decreto fiscale 2019, recepita con l'apposito Regolamento Comunale n. 28 del 26/2/2019, che consente di definire le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il **24 ottobre 2018** e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva. La "chiusura" riguarda, esclusivamente le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI, o ICI, IMU/TASI.

La domanda di definizione agevolata, da redigersi sull'apposito modello predisposto dal Comune, sulla base delle istruzioni di ausilio alla compilazione disponibili sul sito internet del Comune, **deve essere presentata entro il 31 maggio 2019** e può essere notificata con raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata o, infine, consegnata a mani

Gli importi dovuti – Per la definizione sono dovuti i seguenti importi:

- è dovuto il pagamento del **100%** dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente;
- è dovuto il **90%** in caso di ricorso pendente in primo grado;
- è dovuto il **40%** dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
- è dovuto il **15%** dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
- disposizioni specifiche sono previste **in caso di soccombenza reciproca**.

Attenzione alla prima scadenza del 31 maggio 2019 per chiudere la lite - Per chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere presente la scadenza del **31 maggio 2019**. Infatti, entro questa data scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata e presentare la relativa domanda di definizione della controversia.

Rateizzazione delle somme superiori a duemila euro. Nel caso in cui gli importi dovuti superano **1.000 euro** è ammesso il pagamento rateale per un massimo 20 rate trimestrali. Le rate successive alla prima vanno versate entro il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione.